

Regolamento di Organizzazione della Coppa Tricolore
UNDER 14 – Stagione Sportiva 2025/2026
Delegazione di RE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, per la stagione sportiva 2025/2026, della Coppa Tricolore della Categoria GIOVANISSIMI UNDER 14 Provinciale della Delegazione di Reggio Emilia.

Art. 2 - Limiti di età per la partecipazione alle Coppe Tricolore Under 14

1. I limiti di età per la partecipazione alle Coppe Primavera sono gli stessi del Campionato Giovanissimi U14 contenuti nell'apposito Regolamento.

Art. 3 - Articolazione delle Coppe Tricolore Oro, Argento e Bronzo Under 14

La Coppa Tricolore è organizzata e gestita dalla Delegazione di Reggio Emilia.

L'organico della competizione sarà composto dalle squadre partecipanti al Campionato Provinciale UNDER 14 2025/2026 organizzato dalla Delegazione Provinciale di Reggio Emilia, escluse le 6 squadre che accederanno al Girone Finale di Campionato e verranno suddivise in tre gironi (Girone Oro, Girone Argento e Girone Bronzo)

I gironi verranno composti in base alla classifica della fase ordinaria del Campionato

Art. 4 - Sostituzione dei calciatori

Per la sostituzione dei giocatori valgono le stesse regole contenute nel Regolamento del Campionato.

Art. 5 – Vincitrici Coppa Tricolore Oro, Argento e Bronzo Under 14

La Coppa si svolgerà con gare di sola andata con 2 tempi da 35' cadauno.

Le squadre prime classificate dei rispettivi Gironi si aggiudicheranno la Coppa Tricolore Oro, Coppa Tricolore Argento e Coppa Tricolore Bronzo

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Gironi, per la compilazione delle classifiche si procede, **senza la disputa di ulteriori gare**, attraverso la compilazione di una graduatoria (*c.d. classifica avulsa*) fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- b) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Girone;
- c) del maggior numero di reti segnate nell'intero Girone;
- d) del sorteggio a cura del Comitato Regionale Emilia-Romagna.

Art. 6 – Disciplina Sanzionatoria Coppa Tricolore

Trattandosi di una manifestazione a rapido svolgimento, si applica l'art. 19 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva:

1. Le ammonizioni irrogate nelle gare di Campionato che non abbiano prodotto una squalifica non hanno efficacia;

2. La seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, fatta salva l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari...omissis... Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare del Girone devono essere scontate, anche per il solo residuo nel Campionato successivo, ai sensi dell'art. 21 comma 6.

3. a) le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, **sono inappellabili**;

b) i provvedimenti disciplinari **sono appellabili** in secondo grado dinanzi alla Corte Sportiva di Appello;

c) le tasse reclamo sono fissate in € 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in € 130,00 quelli proposti alla Corte Sportiva di Appello;

4. Per i procedimenti in prima istanza presso il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione di Reggio Emilia instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannunciato di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12,00 del giorno della pronuncia.
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

5. Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

6. Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà essere effettuato, a mezzo PEC o telefax, comunque essere depositato presso la sede della Delegazione di Reggio Emilia nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

Art. 7 - Norme di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente "Regolamento" si fa espresso riferimento alle disposizioni delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.

Art. 8 - Norme Generali

Il presente Regolamento potrà essere modificato nel corso della Coppa a discrezione e insindacabile giudizio della Delegazione di RE con apposito documento che verrà pubblicato nei Comunicati Ufficiali.